



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3606

Seduta del 28/09/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Oggetto

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI IN RELAZIONE ANCHE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Nova

Il Dirigente Matteo Lazzarini

L'atto si compone di 27 pagine

di cui 17 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

VISTE:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”, ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- le dd.G.R. 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

CONSIDERATO che:

- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;
- la Commissione UE ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea nell'ambito della procedura d'infrazione per il particolato PM10 (infrazione 2014 /2147) e per il biossido di azoto NO2 (infrazione 2015 /2043);

VISTO il “Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

RICHIAMATA, in particolare, l'azione TP-1n dell'aggiornamento PRIA 2018 che, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, prevede, a partire dal 1° ottobre 2020, l'introduzione di ulteriori limitazioni alla circolazione per i seguenti veicoli:

- diesel Euro 3 a tutti i Comuni di Fascia 2 nel semestre invernale;
- diesel Euro 4, nel semestre invernale, dal lunedì al venerdì, nei Comuni della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Fascia 1 e di Fascia 2 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

- benzina Euro 1 in Fascia 1 e 2 (570 Comuni), tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30;

DATO ATTO della situazione emergenziale - tutt'ora perdurante - dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 che ha determinato importanti impatti sanitari e socio-economici a tutti i livelli: regionale, nazionale e internazionale;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 agosto 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli allegati 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico), 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e 20 (Spostamenti da e per l'estero) del DPCM 7 agosto 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 07 settembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE le misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da COVID-19 previste dalle normative nazionali e regionali vigenti con particolare riferimento al settore dei trasporti pubblici;

RILEVATO che, in attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l'altro, limitazioni del coefficiente di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. "picchi" di utilizzo del trasporto pubblico collettivo;

CONSIDERATO che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 occorre modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, anche prevedendo nuove disposizioni concernenti la circolazione dei veicoli più inquinanti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 1022 del 21/04/2020 che ha approvato la risoluzione concernente le misure di sostegno ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori colpiti dalla crisi per l'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, che impegna la Giunta a sospendere e rinviare le limitazioni per i veicoli Euro 4 diesel previste a partire dal 1° ottobre 2020;

VISTI gli esiti degli studi condotti dalle ARPA regionali e confluiti anche all'interno del progetto Life PREPAIR che hanno rilevato:

- un drastico calo delle emissioni dalle principali fonti, con particolare riferimento al traffico, per effetto delle limitazioni alle attività e il conseguente lockdown nazionale disposto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con conseguenti effetti anche sullo stato della qualità dell'aria;
- gli effetti positivi sulle emissioni e sulla qualità dell'aria derivanti dallo smartworking quale modalità predominante di organizzazione del lavoro nella fase emergenziale, che ha ridotto i flussi di traffico legati ai percorsi casa-lavoro e casa-scuola anche nel periodo successivo al lockdown;

TENUTO CONTO anche del contesto economico in corso che ha rallentato la sostituzione dei mezzi più inquinanti, le quattro Regioni del Bacino Padano, nell'ambito dei lavori di coordinamento del tavolo degli assessori ed, in particolare, negli incontri del 19 giugno e del 30 luglio 2020, hanno condiviso di rimandare l'avvio delle nuove misure di limitazione previsto per il 1° ottobre 2020 per un periodo limitato e per il tempo strettamente necessario a superare l'emergenza sanitaria in atto;

DATO ATTO della comunicazione trasmessa dagli assessori del bacino padano al Ministro dell'Ambiente in data 23 settembre 2020 (prot. n. 0614443.U) con la quale si comunica il rinvio dell'avvio delle nuove misure di limitazione a gennaio 2021 e si fa richiesta di un confronto per accelerare il trasferimento delle risorse destinate dalle Legge 58/2019 e dalla Legge 8/2020 alle regioni del bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria e in particolare per la sostituzione dei veicoli inquinanti;

RITENUTO, quindi, per una più efficace gestione della mobilità in ambito urbano nel periodo delle festività, di individuare la data del 11 gennaio 2021 per l'avvio delle ulteriori nuove misure di limitazione alla circolazione dei veicoli previste dall'Accordo di bacino padano e dal PRIA;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la d.G.R. n. 2055 del 31/07/2019 che ha approvato, in particolare:

- all'Allegato 1 le modalità di limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della legge regionale n. 24/2006, del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma del bacino padano, andando a sostituire le precedenti disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli;
- all'Allegato 2 la descrizione del servizio MoVe-In - modalità di adesione ed effetti - introdotto dalla d.G.R. 1318/2019;
- all'Allegato 3 l'individuazione delle soglie di chilometri-bonus assegnabili con il servizio MoVe-In e degli ecobonus chilometrici relativi al parametro di ecoguida;

RICHIAMATA la previsione, approvata con la d.G.R. 712/2018, relativa alla definizione di "efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili", ai fini della esclusione dalle limitazioni;

RITENUTO, in relazione alle nuove ulteriori limitazioni introdotte, di modificare tale definizione prevedendo che, nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km, come riportato nel campo V.5 della carta circolazione;

RITENUTO necessario modificare, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.G.R. n. 2055/2019, che prevede le nuove ulteriori limitazioni previste dal PRIA e dall'Accordo di bacino padano e le relative modalità attuative;

CONSIDERATO che ARPA Lombardia, sulla base dei dati dell'inventario regionale delle emissioni INEMAR e dei dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha elaborato gli scenari potenziali conseguenti all'estensione temporale all'intero anno delle limitazioni per i veicoli Euro 3 diesel nelle nuove aree limitate (Fascia 2 come definita nell'Allegato 2 alla d.G.R. 31/10/2014 n. 2578);

RITENUTO opportuno, sulla base di tali valutazioni, introdurre misure di limitazione anche estive per il contenimento dei fenomeni di inquinamento acuto da inquinanti di origine secondaria (ozono e particolato) tramite la riduzione dei loro precursori, determinando l'estensione temporale delle limitazioni a tutto l'anno per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

i veicoli Euro 3 diesel nella Fascia 2 in analogia a quanto già disposto nella Fascia;

CONSIDERATO che le limitazioni permanenti relative ai veicoli Euro 4 diesel introdotte dal presente provvedimento interessano il semestre invernale, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, mentre la deroga chilometrica MoVe-In è applicata su base annuale;

RITENUTO pertanto, per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In, di estendere le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione, in modo da consentirne il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate;

CONSIDERATO che sulla base degli scenari emissivi elaborati in collaborazione con ARPA è stato possibile individuare le soglie chilometriche da assegnare ai veicoli soggetti alle ulteriori nuove limitazioni che aderiscono ai servizi MoVe-In, integrando l'Allegato 3 alla d.G.R. n. 2055/2019, prevedendo, in particolare:

- Per i veicoli di classe Euro 3 diesel articolazioni specifiche della soglia chilometrica in relazione all'estensione dell'ambito di applicazione dalla sola Area 1 alle Aree 1 e 2 e in relazione alle previgenti condizioni di utilizzo della deroga;
- Per i veicoli di classe Euro 4 diesel l'individuazione delle soglie chilometriche sulla base degli scenari emissivi e dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto;

VALUTATO, per i veicoli di classe Euro 4 diesel, di quantificare in 2.000 km/anno il contributo aggiuntivo dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 rispetto alle soglie chilometriche MoVe-In individuate sulla base degli scenari emissivi, in ragione degli impatti sulla mobilità pubblica e privata derivanti dal rispetto delle regole di distanziamento interpersonale;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 3102 del 5/5/2020 che ha definito i servizi aggiuntivi MoVe-In per i veicoli adibiti al trasporto di merci di classe emissiva fino a Euro 3 diesel compresa appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante aderenti al servizio, in attuazione delle deliberazioni regionali n. 2055 del 31 luglio 2019, n. 2715 del 23 dicembre 2019 e n. 2927 del 9 marzo 2020;

RITENUTO di integrare le medesime disposizioni prevedendo l'estensione dei servizi aggiuntivi anche per i veicoli adibiti al trasporto di merci di classe emissiva Euro 4 diesel e Euro 1 benzina appartenenti alla categoria degli operatori del commercio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ambulante aderenti al servizio;

RICHIAMATE le disposizioni regionali approvate per il progetto MoVe-In in relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti aderenti al servizio;

VISTA la d.G.R. n. 7095 del 18/09/2017 - e in particolare il suo Allegato 2 - come integrata dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018, che ha approvato i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione dell'art.2 del nuovo Accordo di programma di bacino padano e che nello specifico ha individuato le misure temporanee omogenee di 1° e di 2° livello da applicarsi in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento;

CONSIDERATO che l'entrata in vigore delle nuove ulteriori limitazioni permanenti previste per gli impianti a biomassa a 2 stelle dal 1° gennaio 2020 e per i veicoli di classe Euro 4 diesel da gennaio 2021 impongono una revisione delle limitazioni temporanee di 1° e di 2° livello nel settore traffico e nel settore energia;

VALUTATO, sulla base dei dati relativi al parco circolante e delle stime di risparmio emissivo, di prevedere:

- come misura di 1° livello (applicabile anche ai giorni di sabato e di domenica) la limitazione all'utilizzo delle autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
- come misura di 2° livello (applicabile anche ai giorni di sabato e di domenica) la estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30;

CONSIDERATO inoltre che ulteriori adeguamenti delle misure temporanee si rendono necessarie relativamente al settore riscaldamento domestico a biomassa legnosa e allo spandimento sui terreni dei reflui zootecnici al fine di contenere le emissioni durante gli episodi di accumulo degli inquinanti;

RITENUTO inoltre di estendere l'attivazione delle misure temporanee a tutti i Comuni della provincia interessata dal superamento e non solo a quelli aventi una popolazione superiore a 30.000 abitanti per conseguire una maggiore efficacia dalla loro applicazione durante il verificarsi di episodi di accumulo degli inquinanti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO delle risultanze del tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale, istituito con d.G.R. 28/03/2007, n. VIII/4444, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 24/06, riunitosi in data 16 settembre 2020 in sessione plenaria;

VISTI i documenti predisposti dalla Direzione Generale Ambiente e Clima - con il supporto di ARPA Lombardia e di ARIA spa -, allegati alla presente deliberazione, e in particolare:

- l'Allegato 1, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli e che modifica, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.G.R. 2055/2019;
- l'Allegato 2, che individua le soglie di chilometri-bonus assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 3 alla d.G.R. 2055/2019;
- l'Allegato 3, che definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In e che integra le disposizioni di cui alla d.G.R. n. 3102 del 5/5/2020;
- l'Allegato 4, che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di bacino padano e che modifica e sostituisce l'Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095 del 18/9/2017 come integrato dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018;

RITENUTO di approvare i suddetti allegati;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il PRS della XI Legislatura e in particolare il risultato atteso Ter.09.08.218 "Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del piano regionale degli interventi";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto - che:
 - ♦ dispone l'estensione delle limitazioni per tutti i veicoli Euro 3 diesel a tutto l'anno in Fascia 2, a partire dal 11 gennaio 2021;
 - ♦ dispone la limitazione dei veicoli Euro 4 diesel nel semestre invernale in Fascia 1 e nei 5 Comuni con più di 30.000 abitanti di Fascia 2 e dei veicoli Euro 1 benzina tutto l'anno in Fascia 1 e 2, a partire dal 11 gennaio 2021;
 - ♦ definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni e le deroghe per le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli in attuazione del PRIA e dell'Accordo di bacino padano;
 - ♦ riporta la definizione di "efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili", ai fini della esclusione dalle limitazioni;
 - ♦ modifica, sostituendolo integralmente, l'Allegato 1 alla d.G.R. 2055/2019;
2. di approvare l'Allegato 2 - parte integrante e sostanziale del presente atto - che:
 - ♦ individua le soglie di chilometri assegnabili con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato
 - ♦ estende le limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione per i soli veicoli di classe Euro 4 diesel che aderiscono al servizio MoVe-In;
 - ♦ modifica e sostituisce l'Allegato 3 alla d.G.R. 2055/2019;
3. di approvare Allegato 3 - parte integrante e sostanziale del presente atto - che definisce disposizioni inerenti ai veicoli di classe Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante in caso di adesione al servizio MoVe-In e che integra le disposizioni di cui alla d.G.R. n. 3102 del 5/5/2020;
4. di approvare Allegato 4 - parte integrante e sostanziale del presente atto - che definisce i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee da attivare, in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di bacino padano e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

che modifica e sostituisce l'Allegato 2 alla d.G.R. n. 7095 del 18/9/2017 come integrato dalla d.G.R. n. 712 del 30/10/2018;

5. che le disposizioni dell'Allegato 1, dell'Allegato 2, dell'Allegato 3 e dell'Allegato 4 siano efficaci a far data dal 11 gennaio 2021;
6. di individuare il Dirigente della Struttura ARIA della DG Ambiente e Clima, competente per materia, per l'assunzione degli atti di revoca delle limitazioni di cui all'Allegato 1 in caso di eventi straordinari di carattere meteo climatico e sociale;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge